

## STATUTO

### **MOBIT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: FIRENZE FI VIALE DEI CADORNA  
105

Numero REA: FI - 616995

Codice fiscale: 06299200482

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA

#### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2014 - Statuto completo .....	2
Parte 2 - Protocollo del 10-04-2015 - Modifica .....	12

Allegato "A" al rep.N.24.494/10.022

**STATUTO di "MOBIT S.c. a r.l."**

\*\*\*\*\*

**Titolo I**

**Denominazione - Sede e domicilio Soci - Durata -Scopo ed oggetto**

**Articolo 1-Denominazione - Soci**

È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, la Società Consortile a responsabilità limitata denominata "**MOBIT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'LIMITATA**" qualificabile in termini di consorzio ordinario di cui all'art. 34 lett. e) del D.lgs 163/2006, con il fine di partecipare alla procedura di gara per l'aggiudicazione del contratto di affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale su gomma nell'Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana, di cui all'Avviso di Preinformazione pubblicato sulla GUCE il 24/12/2011 S/ 248 – 403663., nonché all'Avviso per l'individuazione degli operatori economici pubblicato sulla GURI del 27/08/2012 S. 5°n.99.

La Società potrà essere più brevemente denominata "**MOBIT S.C.AR.L.**" essa potrà utilizzare il logo ed il marchio "**MOBIT**" che costituisce marchio registrato.

La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

La Società è costituita tra soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo, abilitati allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi delle disposizioni vigenti ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge in tema di procedure ad evidenza pubblica.

**Articolo 2- Sede e domicilio Soci**

1. La Società ha sede in Firenze.
2. Possono essere istituite sedi secondarie, nell'ambito della Regione Toscana, con deliberazione dell'assemblea dei soci. Possono essere altresì istituiti uffici, filiali, succursali ed agenzie, nell'ambito della Regione Toscana, con deliberazione del consiglio di amministrazione.
3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

**Articolo 3- Durata**

1. La durata della Società è stabilita sino al 31.12.2035 (trentuno dicembre duemilatrecentacinque)
2. La Società potrà essere sciolta anticipatamente ai sensi dell'art. 2611 codice civile e dell'art. 11 del presente Statuto.

Costituiscono in ogni caso, ai sensi del presente Statuto, cause di scioglimento anticipato della Società:

- a) la mancata aggiudicazione della gara per cui la Società è stata costituita b) in caso di aggiudicazione della gara per cui la Società è stata costituita, la successiva estinzione del rapporto contrattuale di affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale su gomma nell'Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana di cui al precedente art. 1, ivi comprese le proroghe di qualunque natura.

**Articolo 4- Scopo ed oggetto**

1. La Società è costituita, con scopi consortili, al fine di consentire ai Soci di avvalersi di una organizzazione comune per la disciplina, il coordinamento e lo svolgimento delle rispettive attività di impresa in relazione alla procedura di gara di cui all'art. 1 del presente statuto, cui la Società partecipa, per conto delle imprese consorziate, ponendo in essere tutte le attività inerenti e conseguenti.

2. A tal fine, la Società pone in essere le seguenti attività:

- cura lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di servizi e di quant'altro necessario al fine di ottenerne la concessione e stipula i relativi contratti;

- in caso di aggiudicazione della gara, diviene titolare del contratto di servizio con la Regione Toscana, curandone la gestione e garantendo la rappresentanza alle imprese consorziate nei confronti della amministrazione aggiudicatrice;

- stipula i subcontratti con le imprese consorziate ed eventualmente, su concorde indicazione delle stesse, con le imprese subaffidatarie, per la produzione dei servizi previsti dal contratto di servizio;

- promuove e cura l'uniformazione dei processi richiesti quali obblighi minimi dai capitolati di gara e dal contratto di servizio e ne garantisce l'attuazione ed il rispetto da parte delle imprese consorziate;

- cura la comunicazione istituzionale ed i rapporti con la stampa ed i media;

- fornisce gli indirizzi ed il coordinamento dei piani di investimento e delle politiche tariffarie e commerciali, in coerenza con le indicazioni di gara;

- emette titoli di viaggio e ne cura la distribuzione e la commercializzazione, provvedendo agli adempimenti contabili conseguenti ai fini interni e nei riguardi dei consorziati, nonché –per quanto occorra- agli eventuali ulteriori adempimenti operativi correlati; realizza studi e ricerche inerenti la domanda di mobilità;

- mette in atto tutte le iniziative informative e commerciali opportune per sviluppare, nel bacino di competenza, l'utilizzo del trasporto pubblico locale e, unitamente agli altri soggetti interessati, l'integrazione modale;

- assicura i controlli sulla produzione dei servizi e la relativa qualità avvalendosi delle imprese consorziate;

- cura la pubblicazione della carta dei servizi, la gestione del sito internet e dei servizi di informazione alla clientela;

- assicura che la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di mobilità integrati e di sistemi informatizzati per la gestione della mobilità, nonché

le relative tecnologie utilizzate dalle consorziate, rispondano alle esigenze e alle prescrizioni impartite dall'amministrazione aggiudicatrice ;

- cura lo studio e la promozione dell'innovazione tecnologica e delle tecniche gestionali;

- vigila sull'osservanza da parte delle consorziate delle obbligazioni derivanti dal contratto di servizio.

La Società provvederà all'esecuzione dei suddetti servizi, di norma attraverso le strutture organizzative delle aziende consorziate. La Società potrà quindi provvedere – atteso quanto stabilito nei precedenti commi – ad instaurare, intrattenere e risolvere, con i soci consorziati, tutti i rapporti giuridici che ritenga necessari per l'espletamento di queste funzioni.

La società può compiere ulteriori attività che siano ritenute necessarie od utili per il perseguimento dell'oggetto sociale, purché, accessorie e strumentali a quelle in precedenza indicate e comunque non prevalenti. La Società potrà

inoltre compiere le operazioni mobiliari, commerciali e finanziarie, ivi compresi il rilascio di fidejussioni, l'apposizione di avalli e la costituzione di garanzie, anche reali, che siano strettamente strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, con precisazione, tuttavia, che la società non svolgerà alcuna attività finanziaria nei confronti del pubblico.

## **Titolo II**

### **Capitale sociale ed Utili - Finanziamenti -Diritti ed Obblighi dei Soci Quote sociali**

#### **Articolo 5 - Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/ virgola zero zero).
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.
3. Le deliberazioni di aumento o riduzione del capitale sociale saranno adottate dall'assemblea con le maggioranze previste dal successivo art. 16. E' esclusa la facoltà di cui all'art. 2481 c.c.

#### **Articolo 6- Diritti ed Obblighi dei Soci**

1. I diritti sociali spettano ai Soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo i diritti particolari riconosciuti ai sensi del presente Statuto che potranno essere modificati solo con il consenso di tutti i Soci.
2. I Soci oltre ad essere tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge e nel presente statuto e di ogni determinazione legittimamente adottata dagli organi della Società, assumono, nei limiti del raggiungimento dello scopo sociale, i seguenti obblighi:
  - non farsi reciproca concorrenza, per quanto attiene l'oggetto del contratto di servizio gestito dal consorzio ed in ogni caso limitatamente al territorio della Regione Toscana;
  - effettuare prestazione di servizi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Anche indipendentemente da una deliberazione di aumento del capitale sociale o da una deliberazione dell'Assemblea per l'incremento del patrimonio sociale, i Soci sono tenuti a rifondere alla Società esclusivamente i costi di funzionamento della stessa, come risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea ed in proporzione alle quote possedute.

#### **Articolo 7-Quote sociali**

1. Le quote di partecipazione dei soci alla società risultano dall'atto costitutivo.
2. In caso di aggiudicazione della gara indicata nell'art.1, le quote di partecipazione alla Società saranno direttamente proporzionali alla produzione dei servizi di TPL svolti all'interno nell'Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana.
3. Le quote di partecipazione non sono trasferibili, in considerazione delle finalità richiamate all'art. 1 e 4 del presente Statuto, a soggetti non consorziati. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti:
  - delle quote tra i soci, purché compatibili con le finalità di cui all'art. 1 e 4 dello Statuto ovvero inidonei a compromettere l'aggiudicazione della gara per cui la società è stata costituita;
  - della quota connessa alla cessione del ramo di azienda di ATAF Spa a favore di ATAF Gestioni Srl ovvero di altri soggetti aventi causa, ivi compresi gli aggiudicatari della gara di cui al bando pubblicato su GU n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, anche singolarmente;

- delle quote derivanti da operazioni di integrazione/aggregazione fra le imprese consorziate, salvo che le stesse:

- A) non comportino un pregiudizio alla realizzazione dello scopo sociale;
- B) non compromettano la regolare esecuzione del servizio di cui all'art.1
- C) non siano in contrasto con le previsioni degli atti di gara e la disciplina speciale ad esso applicabile. Il trasferimento delle quote tra i Soci avverrà ad un prezzo pari al proporzionale valore del patrimonio sociale alla data del trasferimento.

### **Titolo III**

#### **Diritto di recesso - Liquidazione quota - Esclusione**

##### **Articolo 8 - Recesso**

1. Ai Soci spetta il diritto di recedere esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
2. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, spedita alla sede della Società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione della predetta decisione nel libro delle decisioni dei soci.
3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei Soci, il recesso deve essere esercitato entro trenta giorni dal momento della conoscenza da parte del socio del verificarsi della causa di recesso.
4. Nella comunicazione di recesso deve essere contenuta l'indicazione delle generalità del socio recedente, del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della causa che giustifica il recesso.
5. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.
6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società ovvero se è posto nel nulla il fatto che ne ha legittimato l'esercizio.
7. La partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di recesso non può essere oggetto di atti di disposizione neppure parzialmente.

##### **Articolo 9 - Esclusione**

1. L'esclusione può essere deliberata dall'assemblea dei soci, con le maggioranze di cui al successivo articolo 11, nei confronti del socio che si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dallo statuto e/o dalla legge e/o dal contratto di servizio e/o dalle deliberazioni ritualmente assunte dagli organi sociali, ovvero che abbia perso i requisiti di cui all'art. 1 del presente statuto, o che abbia comunque maturato un impedimento alla partecipazione alla gara indetta dalla Regione Toscana richiamata dal medesimo articolo, una causa di decadenza o qualsiasi altro fattore che impedisca il mantenimento della titolarità della concessione e/o del servizio affidato.
2. Costituisce altresì condizione di esclusione la perdita dei requisiti accessori a contrarre con la P.A., nonché dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di autotrasporto passeggeri previsti dalla normativa vigente.
3. L'esclusione del socio determina l'accrescimento della relativa quota in favore dei soci che abbiano espresso voto favorevole all'esclusione, a condizione che questi assumano l'impegno allo svolgimento di una quota

proporzionale di servizi. In difetto l'accrescimento opererà in favore di quei soci che accettino una ripartizione proporzionale dei servizi medesimi.

#### **Articolo 10 – Liquidazione quota**

1. Nei casi di cui all'art. 7 del presente statuto la quota è rimborsata al socio in proporzione al patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dei sindaci, se nominati, tenendo conto del suo valore di mercato al momento dell'esercizio del recesso. In caso di disaccordo, la valutazione del patrimonio sociale, secondo i criteri sopra indicati, deve risultare da una relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società su istanza della parte più diligente; in tal caso si applica l'art. 1349 c.c., comma 1, c.c.

2. La liquidazione della quota potrà avvenire mediante:

- a) acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;
- b) acquisto da parte di un terzo unanimemente individuato in possesso dei requisiti per lo svolgimento dei servizi di trasporto oggetto di affidamento e di quelli indicati all'art. 1;
- c) ove non sia possibile procedere ai sensi delle lett. a) e b) la liquidazione della quota avverrà mediante l'utilizzo delle riserve disponibili ovvero, in mancanza, riducendo corrispondentemente il capitale sociale. In tale ultima ipotesi si applicano gli artt. 2482 c.c. e 2484, primo comma, n.5.

3. La scelta della modalità di liquidazione del socio recedente dovrà essere assunta dall'Assemblea ai sensi dell'art. 11, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e dovrà garantire la conservazione dell'affidamento e del contratto di servizio siglato dalla società.

4. Il rimborso della quota deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del diritto di recesso.

### **TITOLO IV**

#### **Decisioni dei soci - Assemblea**

#### **Articolo 11 - Competenze**

1. I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio, nonché la determinazione dei costi di funzionamento della Società di cui all'art. 6 del presente Statuto;
- b) la nomina degli Amministratori e del Presidente.
- c) la nomina dei sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e la determinazione dei relativi compensi;
- d) indirizzi relativi ai piani di investimento
- e) le modificazioni dello statuto
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo e nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci
- g) le decisioni in ordine allo scioglimento ai sensi dell'art 2484, numero 6) del codice civile e alla nomina dei liquidatori e alla determinazione dei loro poteri, compensi e dei criteri di svolgimento della liquidazione
- h) la decisione di escludere taluno dei consorziati per le ipotesi contemplate dal presente statuto
- i) l'approvazione e le modificazioni del Regolamento, di cui al successivo

art.26 del presente Statuto;

l) le modalità di liquidazione del socio recedente ai sensi dell'art. 10.

m) la eventuale nomina del revisore legale dei conti ai sensi del D.lgs n.39/2010

3. Le decisioni dei Soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

#### **Articolo 12 - Convocazione**

1. L'assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica del consiglio di amministrazione e, qualora nominati, i sindaci e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

#### **Articolo 13- Presidente dell'assemblea**

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **Articolo 14 - Adunanze**

1. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che sia no audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea di effettuare le attività di cui all'articolo 13 comma 2; b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

2. Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in esso l'assemblea si intende tenuta.

#### **Articolo 15 - Intervento**

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto.

2. I soggetti legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società; la delega non può essere conferita agli amministratori, sindaci e dipendenti della Società.

#### **Articolo 16 - Deliberazioni**

1. A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione. Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

2. In prima convocazione ed in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di una maggioranza di soci che rappresenti almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

3. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente dell'assemblea. E' escluso il voto segreto.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

5. Le modificazioni dello statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

### **Titolo V**

#### **Amministrazione e rappresentanza**

##### **Articolo 17-Consiglio di Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2468 terzo comma c.c., e composto da 7 (sette) membri, dei quali

- 3 (tre) designati da CTT nord srl, di cui 1 (uno) con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- 2 (due) designati da BUSITALIA- SITA NORD S.R.L.

- 2 (due) designati da TIEMME S.p.A.

2. Gli amministratori possono essere anche non soci. Essi durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

La deliberazione di sostituzione deve essere approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea il consiglio di amministrazione si ritiene per intero dimissionario. In tal caso, gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

##### **Articolo 18 - Adunanze**

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.



2. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione è inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

3. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai membri del collegio sindacale.

4. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati, esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente dell'adunanza ed il segretario.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

6. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

8. Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori e la documentazione relativa è conservata dalla Società.

#### **Articolo 19 - Competenze**

1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge e ai sensi del presente statuto sono tassativamente riservati all'assemblea dei soci e ferma restando la necessità di specifica autorizzazione assembleare nei casi richiesti dalla legge.

#### **Articolo 20 - Deleghe**

1. Il Consiglio di Amministrazione delega, precisando limiti e contenuti e nel rispetto del disposto di cui all'art. 2381 del cod. civ. in tema di società per azioni, le proprie competenze ad un comitato esecutivo per la gestione ordinaria del contratto di servizio;

- 2 Il comitato esecutivo è composto da tre consiglieri, uno designato dal socio BUSITALIA - SITA NORD S.R.L., Coordinatore del comitato esecutivo (referente per i servizi di Busitalia Sita Nord s.r.l., Ataf S.p.A. ed Autoguidovie Sp.A.);

- uno designato dal socio CTT nord srl (referente per i servizi di CTT nord srl, CAP Soc. Coop., ATN S.p.A., Copit S.p.A. e Trasporti Toscani s.r.l.);

- uno designato dal socio TIEMME S.p.A. (referente per i servizi svolti da TIEMME S.p.A.).

3 Il Comitato esecutivo assumerà le proprie delibere a maggioranza dei propri componenti in carica. Le decisioni relative all'organizzazione e allo svolgimento dei servizi dei singoli consorziati non potranno essere comunque assunte con il voto contrario del componente del Comitato esecutivo referente

per il consorzio che svolge i predetti servizi.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio relative al funzionamento del Comitato esecutivo potranno essere disciplinate in apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno 6 (sei) consiglieri in carica

#### **Articolo 21- Rappresentanza**

1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

2. Il coordinatore del Comitato Esecutivo ha la rappresentanza della società limitatamente alle materie delegate al comitato esecutivo.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo possono nominare procuratori speciali per singoli atti in esecuzione delle rispettive deliberazioni

#### **Articolo 22 - Compenso**

Agli amministratori non spetta alcun compenso, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere loro gettoni di presenza.

### **Titolo VI**

#### **Organo di controllo**

#### **Articolo 23 - Collegio Sindacale**

1. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi nominati dall'assemblea, dei quali uno, il Presidente del collegio sindacale, è designato dal socio Tiemme s.p.a. e gli altri due sono designati dal socio CTT Nord srl e dal socio BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.

2. Devono essere altresì nominati dall'assemblea due sindaci supplenti, rispettivamente designati uno dal socio BUSITALIA - SITA NORD S.r.l. e l'altro dal socio CTT Nord srl.

Il Collegio sindacale è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

4. I sindaci restano in carica per tre esercizi ai sensi di legge. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

5. L'Assemblea, che provvede alla nomina, determina la retribuzione del collegio sindacale e quanto altro a termini di legge. Ai componenti del collegio sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai sindaci.

6. Al collegio sindacale si applicano le altre disposizioni ad esso relative dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

### **Titolo VII**

#### **Esercizi sociali**

#### **Articolo 24 - Esercizio**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio, in conformità alle disposizioni di legge.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati almeno per il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto i limiti di legge.

### **Titolo VIII**

#### **Scioglimento e liquidazione**

#### **Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina, con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto, le modalità di

liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

#### **Titolo IX**

#### **Norme Finali –Regolamento- Rinvio**

#### **Articolo 26–Regolamento**

Con delibera assembleare , assunta con le maggioranze previste dal precedente art.16, sarà approvato un apposito Regolamento che disciplina il funzionamento gestionale della Scarl ed i rapporti tra la stessa ed i consorziati, che potrà essere modificato esclusivamente con delibera dell'assemblea dei Soci.

#### **Articolo 27 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano, in quanto applicabili alle società di cui all'art. 2615 ter c.c., le disposizioni relative ai consorzi con attività esterna di cui agli artt. 2612 c.c. In caso di inapplicabilità di dette disposizioni, si richiamano le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Firmato: Zavanella Andrea

Francesca Volkhart notaio

to, sopra generalizzato, domiciliato in Roma per la carica presso la sede sociale;

COOPERATIVA AUTOTRASPORTI PRATESE società cooperativa, con sede in Prato, titolare della quota di capitale di nominali euro 9.000 (novemila) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante rag. Giuseppe Gori, nato a Prato il 18 ottobre 1953 ed ivi domiciliato per la carica;

COPIT SPA, con sede in Pistoia, titolare della quota di capitale di nominali euro 3.500 (tremilacinquecento) in persona del Consigliere delegato signor Toscano Federico, nato a Firenze il 22 giugno 1969 e domiciliato per la carica presso la sede sociale;

AUTO GUIDOVIE S.P.A., con sede in Milano, titolare della quota di capitale di nominali euro 2.500 (duemilacinquecento) in persona dell'Amministratore delegato signor MAZZONCINI Renato, sopra generalizzato, domiciliato in Milano per la carica presso la sede sociale;

AUTOLINEE TOSCANA NORD S.R.L., con sede in Carrara, titolare della quota di capitale di nominali euro 2.000 (duemila) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante rag. Giuseppe Gori, sopra generalizzato;

TRASPORTI TOSCANI S.R.L. con sede in Pisa, titolare della quota di capitale di nominali euro 1.000 (mille) in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Silvi Mario, nato a Pontedera l'11 dicembre 1951 e domiciliato in Pisa per la carica presso la sede sociale;

- che è presente il sindaco effettivo signor Foresto Guarducci
- che l'amministratore ed i sindaci assenti sono stati informati della riunione e non si sono opposti alla trattazione degli argomenti che saranno oggetto di delibera della presente assemblea;

dichiara validamente costituita l'assemblea dei soci della società **"MOBIT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, in forma totalitaria, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

L'assemblea all'unanimità dei presenti espressa con voto palese per interpello nominale del Presidente medesimo, delibera:

- di modificare il quorum deliberativo delle assemblee ed a questo effetto di modificare l'art.16 punto 2. dello statuto sociale, come segue:

"2. In prima convocazione ed in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di una maggioranza di soci che rappresenti almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale."

Rimane ferma la prima e la restante parte dell'articolo stesso.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" lo statu-